

# Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

## Regolamento TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) *(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)*

Approvato con  
Delibera del Consiglio Comunale n. **11** del **03.07.2014**

### INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Determinazione dell'obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti
- Art. 5 - Base imponibile
- Art. 6 - Servizi indivisibili
- Art. 7 - Aliquote
- Art. 8 - Riduzioni
- Art. 9 - Detrazione per abitazione principale del possessore
- Art. 10 - Dichiarazione
- Art. 11 - Versamenti
- Art. 12 - Accertamento
- Art. 13 - Rinvio
- Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15.12.1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 3 -Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.

### **Art. 4 – Determinazione dell'obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti**

1. La TASI è dovuta ad anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30 % del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di pluralità di possessori, ciascuno paga la TASI in base alla propria quota, applicando l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
5. In caso di occupanti, questi ultimi devono corrispondere la TASI con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, applicando la percentuale di cui al comma 3.
6. In caso di immobile adibito ad abitazione principale ed equiparati o assimilati, l'obbligo del pagamento della TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante.

7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.

#### **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU, fatto salvo quanto previsto al punto successivo.
2. Trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico.
3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.

#### **Art. 6 - Servizi indivisibili**

1. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili, l'ammontare dei costi dei servizi e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.
2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

#### **Art. 7 - Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le aliquote possono essere differenziate sino all'azzeramento in relazione ai seguenti criteri:
  - tipologia e destinazione dell'immobile;
  - settore di attività;
  - ubicazione degli immobili.
2. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

#### **Art. 8 – Riduzioni**

1. La TASI è ridotta in relazione alle seguenti fattispecie in funzione dello svolgimento del Servizio rifiuti:
  - a) abitazioni che usufruiscono ai fini TARI della riduzione prevista dall'art. 25 del relativo Regolamento (poste a distanza superiore a 500 m. dal più vicino punto di conferimento): riduzione del 60 (sessanta) per cento;
  - b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20 (venti) per cento.

2. La riduzione di cui alla lettera a) deve risultare dalla dichiarazione presentata ai fini TARI.
3. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui alla lettera b) del comma 1, la ruralità del fabbricato deve risultare dai registri catastali.

#### **Art. 9 – Detrazione per abitazione principale del possessore**

1. A favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del possessore come definite ai fini IMU è riconosciuta una detrazione pari a:
  - € 50,00 per ogni figlio fino a 26 anni di età, anche se non fiscalmente a carico; la detrazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento.
2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata ad anno e spetta proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la destinazione si verifica.
3. Il Consiglio comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può stabilire altre detrazioni o misure agevolative a favore delle unità immobiliari utilizzate come abitazione principale del possessore ed alle unità immobiliari ad esse equiparate.

#### **Art. 10 – Dichiarazione**

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'art. 36 del relativo regolamento.
2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

#### **Art. 11 – Versamenti**

1. La TASI dovuta per l'anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013.
2. Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e fermo restando l'obbligazione solidale di cui al comma 3 dell'articolo 3:
  - a) ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della rispettiva percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'unità immobiliare;
  - b) nel caso in cui l'utilizzatore, diverso dal possessore, faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore, quest'ultimo può effettuare il versamento della TASI anche per l'utilizzatore, purché la somma versata corrisponda alla totalità del tributo dovuto.
3. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 1.

4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 10,00 (dieci) euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

#### **Art. 12 – Accertamento**

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 694, della legge n. 147/2013:
  - a) per i fabbricati privi di rendita catastale si assumono i criteri di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento;
  - b) in assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto passivo TARI risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell'immobile, indicando altresì il nominativo dell'utilizzatore ed il relativo titolo giuridico.

#### **Art. 13 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:
  - le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27.12.2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27.12.2006, n. 296;
  - l'art. 1, comma 3, del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 02.05.2014, n. 68;
  - il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

#### **Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.